



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Trasporti

RCV Fatturato Noli

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 4
Condizioni Generali	pag. 6
Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo	pag. 8
Esclusioni	pag. 10
Norme applicabili in caso di sinistro	pag. 12
Regolazione Premio	pag. 15
Garanzie Estensive	pag. 17

Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparecchio Antifurto

Il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Autocarro

Il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

Chiavi dell'antifurto

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno

La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

Delegataria

L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

Franchigia

L'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.

Motrice

La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimorchio

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Semirimorchio

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

Scoperto

La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Veicolo

L'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

Vettore

L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 9 - Tacita proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Condizioni Generali

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 che seguono.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Art. 13 - Limiti di indennizzo e massimali

13.1 - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in frontespizio.

13.2 - Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

13.3 - I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie. Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 23, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 27.

Art. 14 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio. **La garanzia per ogni trasporto cessa al**

completamento dello stesso in conformità all'art. 15, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 15 - Durata dell'assicurazione per ogni trasporto

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo- verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Ferme restando le disposizioni degli artt. 17 e 18 che seguono, qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 17.

Art. 16 - Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

Salvo che in frontespizio sia stata richiamata l'estensione di garanzia "Trasporti in regime CMR", restano esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime di detta Convenzione.

Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo

Art. 17 - Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

ovvero

b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

ovvero

c) sostis in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Art. 18 - Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio – quando sganciato dalla motrice – sia installato a regola d'arte e messo in funzione uno dei seguenti apparecchi antifurto: Tecnoblock 12KS o 03KS per semirimorchi, Tecnoblock 22KRF o 32KR per rimorchi;

b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;

c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;

d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Si precisa che, non sono considerati antifurti idonei, benché rispondenti alla normativa precedentemente richiamata, gli apparecchi antifurto denominati immobilizer montati dalle case costruttrici dei veicoli.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata all'art. 27 delle Condizioni Generali.

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;

f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Art. 19 - Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18.

Esclusioni

Art. 20 - Merci escluse

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi,
- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi,
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie,
- d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermeici o frigoriferi,
- e) merci da trasportarsi con cisterne,
- f) merci non imballate, merci usate e/o avariate, nonché carichi completi o prevalenti di caffè, Hi Fi, televisori, telefoni cellulari, abbigliamento, prodotti cine-foto ottici e leghe non ferrose.

Art. 21 - Rischi esclusi a seguito di Perdite o Avaria

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori);
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti e/o centinati senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci.

Art. 22 - Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;

- c) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- f) atti di terrorismo;
- g) atti compiuti da clandestini;
- h) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- i) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Norme applicabili in caso di sinistro

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 23, 24 e 25 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 23 - Obblighi generali dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 24 - Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

Art. 25 - Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il

trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 26 - Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 24 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 23, lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli");
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Art. 27 - Scoperti di Assicurazione

L'indennizzo, calcolato secondo quanto indicato all'art. 13 di polizza, sarà pagato previa deduzione dei seguenti scoperti:

- 1) perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo:
 - a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per i sinistri per i quali operano i limiti di risarcimento Nazionali,
 - b) scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per i sinistri per i quali è applicabile la Convenzione Internazionale CMR,
 - c) ulteriore scoperto del 10% – da sommarsi alle percentuali sub a) o b) – in caso di mancato ritrovamento del veicolo così come previsto dal secondo paragrafo dell'art. 18 lettera e) di polizza;

2) furto delle merci dal veicolo in sosta senza sottrazione dello stesso, oppure durante la giacenza delle stesse a terra in locali chiusi o in aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura, qualora il furto sia stato perpetrato:

- mediante effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo in sosta o mediante taglio dei teloni di protezione del carico e sempreché l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità:

Ovvero

- mediante effrazione dei mezzi di chiusura dei locali chiusi o delle aree recintate e sempreché l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità:

a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per i sinistri per i quali operano i limiti di risarcimento Nazionali,

b) scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per i sinistri per i quali è applicabile la Convenzione Internazionale CMR,

3) smarrimento o furto delle merci verificatosi con modalità diverse da quelle indicate al punto 2) che precede:

ulteriore scoperto del 10%, da sommarsi a quello stabilito al punto 2;

4) sottrazione delle merci derivante da reato diverso da quelli sopraindicati, purché rientranti in garanzia:

scoperto 20% con un minimo di € 500,00

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 di polizza.

5) Eventuali danni e/o perdite materiali e diretti risarcibili a termini di polizza, ad esclusione degli eventi specificati nei precedenti comma e da quant'altro precisato nelle apposite clausole estensive – quando previste, che dovessero colpire le merci assicurate verranno liquidati previa deduzione della seguente franchigia:

€ 250,00 per i sinistri per i quali operano i limiti di risarcimento Nazionali,

€ 500,00 per i sinistri per i quali è applicabile la Convenzione Internazionale CMR.

Art. 28 - Gestione delle vertenze – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 29 - Pagamento e regolazione del premio

Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso di premio, specificato sul frontespizio di polizza, al «Fatturato Noli» dell'Assicurato (volume dei noli fatturati, al netto di I.V.A.) riguardante i trasporti assicurati e risultante dal «Registro delle fatture emesse» tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

Alla firma del contratto, l'Assicurato corrisponderà un premio «minimo» comunque acquisito dalla Società (o qualora frazionato la prima rata dello stesso), calcolato applicando il tasso di premio sopra menzionato al Fatturato preventivato dell'Assicurato indicato sul frontespizio del presente contratto.

Resta inteso che nessuna restituzione del premio «minimo» potrà essere richiesta dall'Assicurato salvo i casi di cessazione di attività e/o di sospensione indeterminata della medesima, che dovrà essere documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A.

Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate, degli accessori e della eventuale differenza attiva di premio spettante alla Società sulla base del Fatturato relativo al periodo di rischio corso.

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

A tale scopo, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto, le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto.

Mancata o tardiva comunicazione dei dati

Qualora il Contraente non effettua entro il predetto termine la comunicazione del Fatturato Noli la Società risarcirà, fino al ricevimento di tale comunicazione, i danni non ancora indennizzati, relativi ai sinistri occorsi nell'annualità soggetta a regolazione e nell'annualità in cui tale dichiarazione doveva essere fornita, detraendo per ogni sinistro una franchigia assoluta pari a € 10.000.

Non è operativa la disposizione del presente articolo, relativo all'applicazione della franchigia, nel caso di comunicazione tardiva dei dati, a condizione che la stessa sia corredata della necessaria documentazione attestante l'impossibilità a fornire i dati suddetti.

Regolazione del premio

Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, potranno risultare le seguenti ipotesi:

- qualora in base agli elementi variabili comunicati risultasse un credito a favore della Società il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
- nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore del Contraente la Società non è tenuta alla rifusione degli eventuali importi calcolati salvo i casi di

cessazione dell'attività e/o sospensione indeterminata della medesima che dovrà essere documentata mediante presentazione del certificato rilasciato dalla locale Camera di Commercio.

Tale credito sarà rimborsato al Contraente entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

Mancata regolazione del premio

Qualora il Contraente non provveda al pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio la Società, trascorso il termine di cui sopra e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio minimo anticipato in via provvisoria;
- e
- la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito della Società per effetto della regolazione del premio.

La Società oltre ad avere il diritto di procedere alla verifica di tutti gli originali di documenti e corrispondenza che si riferiscono agli elementi variabili di polizza, Fatturato Noli, si riserva il diritto altresì, in qualsiasi momento, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e/o elaborati contabili che possono avere attinenza con la presente polizza e di agire giudizialmente nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio dell'annualità precedente ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta.

Sono operanti, solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel simbro di polizza, e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

TRASPORTI IN REGIME CMR

Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR

Art. 1 - L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

Art. 2 - L'assicurazione vale per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera.

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati.

Art. 3 - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in frontespizio.

Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15 di polizza, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

TRASPORTO CON CAMION FRIGO

Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1 - L'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20 lettera d) di polizza, la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

Art. 2 - La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
- c) furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini degli artt. 17, 18 e 19 di polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia.

Condizioni di assicurabilità

Art. 3 - La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Art. 4 - Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
- b) mancata prerrefrigerazione dell'autocarro, ove necessaria;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- d) mancata prerrefrigerazione della merce.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 15 di polizza, l'assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo del veicolo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Obblighi dell'Assicurato in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi – Provvedimenti

Art. 6 - Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile

l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato – o chi per esso – deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
- c) mostrare al Commissario d'Avaria o Perito – intervenuto ai sensi dell'art. 23 lettera c) di polizza – la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'art. 3 lettera c) della presente clausola.

Art. 7 - In aggiunta a quanto previsto dall'art. 26 di polizza, l'Assicurato deve esibire:

- a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
- c) il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

Art. 8 - Scoperti

I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

- A) 15% con il minimo di € 500,00 nel caso di: guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa non inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi;
- B) 20% con il minimo di € 500,00 nel caso di: guasto o rottura accidentale dell'impianto, descritto al punto che precede, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente; mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.

TRASPORTO CON CAMION ISOTERMICO

Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isoterme e non dotati di impianto frigorifero

In parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20, lettera d) di polizza, l'assicurazione copre

la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e non dotati di un impianto frigorifero derivante da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini degli artt. 17, 18 e 19 di polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

TRASPORTO CON AUTOCISTERNA

Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1 - L'assicurazione copre, in deroga a quanto disposto dall'art. 20 lettera e) di polizza, la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati con cisterne.

Art. 2 - In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 15 di polizza, la garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

Art. 3 - L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo della cisterna – prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

Scoperti

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

- A) 10% con il minimo di € 250,00 nel caso di: dispersione o colaggio del prodotto derivanti da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- B) 10% con il minimo di € 500,00 nel caso di: dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza;
- C) 20% con il minimo di € 500,00 nel caso di: contaminazione del prodotto.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB0810301-EDZ-0119 | RCV FATTURATO NOLI